ATSSardegna
Azienda Tutela Salute

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda per la tutela della salute

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 13 DEL 25 GEN. 2017

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE

Direttore Generale ATS
(Dott. Fulvio Moirano) _____

OGGETTO: Organizzazione sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI - Individuazione unità locali di produzione dei rifiuti e soggetti delegati a operare a sistema per ciascuna ASSL - Individuazione responsabili/referenti SISTRI – Individuazione gruppo di lavoro con funzioni di tavolo tecnico per la definizione di una proposta di regolamento unitario dell'ATS sulla gestione dei rifiuti sanitari.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.
L'estensore: Ing. Raffaele Peralta _____

Il Responsabile del Procedimento:
Dott. Fiorenzo Delogu _____

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI NO

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		***DIRETTORE AMMINISTRATIVO***	
Dott. Francesco Enrichens		Dott. Stefano Lorusso	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ATS dal 25 GEN. 2017 al - 9 FEB. 2017

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari
(Dott. Pier Nicola Benvegna)

ATSSardegna
Azienda Tutela Salute

VISTO il D.lgs n. 502 del 3012.1992: "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006 avente ad oggetto "Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 gennaio 1995, n. 5" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: "Istituzioni dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)";

VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 "Attuazione della Legge 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni";

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, e dei suoi allegati, con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Sassari, fino al 31/12/2016 prevedendo, conformemente a quanto previsto dall'art. 16, commi 2 e 3 della LR n° 17/2016, che dal 01/01/2017, lo stesso assumerà le funzioni di Direttore Generale dell'Azienda per la Tutela della Salute, per una durata totale di anni cinque, eventualmente rinnovabile per una sola volta;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016, di presa d'atto del Verbale di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1 Sassari/Direttore Generale dell'Azienda per la Tutela della Salute;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 2016, con le quali sono stati rispettivamente nominati il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens quali, rispettivamente, Direttore Amministrativo e Direttore Generale dell'ASL 1 Sassari/ATS;

VISTO il D.M. 17/12/2009, recante l'istituzione del sistema SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) e vista la successiva copiosa produzione normativa che ha comportato numerose modifiche, integrazioni e rinvii (D.M. 15/2/2010; D.M. 9/7/2010; D.M. 28/9/2010; D.lgs. 205/2010; D.M. 22/12/2010; D.M. 52 del 18/2/2011; D.M. 26/5/2011; L. 148/2011; D.M. 219 del 10/11/2011; L. 14/2012; D.M. 20/3/2013; D.M. 141 del 25/5/2012; D.M. 96 del 20/3/2013; D.L. 101/2013; L. 125/2013; D.M.

24/4/2014; L. 116/2014; D.L. 192/2014; D.L. 210/2015; D.L. 10/2016; D.M. 78 del 30/3/2016; L. 21/2016);

PREMESSO - che il D.lgs 152 del 3/4/2006, nel dettare norme in materia ambientale, all'art. 183 definisce:

- **rifiuto** qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi;
- **rifiuto pericoloso** il rifiuto che presenti una o più caratteristiche di cui all'allegato I parte quarta del decreto;
- **produttore di rifiuti** il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- **deposito temporaneo** il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti;

- che l'art. 184 del medesimo decreto classifica i rifiuti in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, a seconda delle caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, individuando al comma 3, lettera h, tra i rifiuti speciali, quelli derivanti da attività sanitarie;
- che l'art. 188 del medesimo decreto, nell'individuare le responsabilità nella gestione dei rifiuti prevede, al comma 1, che *"Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che, qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste"* mentre al comma 2 che *"Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all' articolo 188-bis, comma 2, lett. a), la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema"*
- che l'art. 188 bis del medesimo decreto prescrive che la tracciabilità dei rifiuti debba essere garantita dalla loro produzione fino alla loro destinazione finale e che a tal fine la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) oppure nel rispetto degli obblighi relativi alla

tenuta dei registri di carico e scarico, nonché del formulario di identificazione;

- che il medesimo art. 188 bis al comma 3 prevede che il soggetto che aderisce al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) non è tenuto ad adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti; mentre il successivo comma 4 prevede che Il soggetto che non aderisce al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) deve adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico, nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti
- che l'art. 227 del medesimo decreto prevede che la gestione dei rifiuti sanitari debba avvenire nel rispetto del DPR 254 del 15/7/2003;
- che il DPR 254 del 15/7/2003, nel dettare disposizioni in tema di gestione dei rifiuti sanitari, persegue lo scopo di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della salute pubblica e controlli efficaci a tal fine imponendo alle strutture sanitarie di provvedere alla gestione dei rifiuti nel rispetto dei principi stabiliti dal D.lgs. 22/1997 e dal medesimo DPR, con modalità tali da diminuirne la pericolosità
- che il medesimo DPR, nel classificare i rifiuti sanitari in

  a) rifiuti sanitari non pericolosi;
  b) rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani;
  c) rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;
  d) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
  e) rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento;
  f) rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali;
  g) rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie che, come rischio, risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, con l'esclusione degli assorbenti igienici;

  detta, per ciascuna tipologia di rifiuto, norme differenti in materia di gestione dello stesso;

ATTESO che con l'istituzione del sistema SISTRI lo Stato ha inteso dare un segnale forte di cambiamento nel modo di gestire il sistema informativo sulla movimentazione dei rifiuti speciali, dato che da un sistema cartaceo – imperniato sui tre documenti costituiti dal Formulario di identificazione dei rifiuti, dal Registro di carico e scarico e dal Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) – si passa a soluzioni tecnologiche avanzate che comportano la totale gestione informatica della documentazione e che dovrebbero consentire, da un lato, di semplificare gli adempimenti amministrativi/burocratici per le imprese e, dall'altro, di verificare i dati inseriti in tempo reale, garantendo maggiore trasparenza e conoscenza della movimentazione dei rifiuti sul territorio nazionale;

TENUTO CONTO che nel flusso operativo del sistema informatico SISTRI convergono attività che devono essere svolte dai differenti soggetti coinvolti nel ciclo dei rifiuti (produttore; trasportatore; impianto di smaltimento) con l'utilizzo dei seguenti dispositivi elettronici:

- un dispositivo elettronico USB per l'accesso in sicurezza dalla propria postazione al sistema, idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite e a memorizzarle sul dispositivo stesso;
- un dispositivo elettronico da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo, definito *black box*, la cui consegna e installazione avviene presso le officine autorizzate, il cui elenco è disponibile sul Portale SISTRI;
- apparecchiature di sorveglianza per monitorare l'ingresso e l'uscita degli automezzi dagli impianti di smaltimento;

ATTESO che la Legge Regionale n. 17/2016, all'art. 4, comma 2, ha previsto l'istituzione delle Aree Socio Sanitarie Locali come articolazioni organizzative dell'Azienda per la Tutela della salute (ATS) e che gli ambiti territoriali delle stesse aree coincidono con quelli delle otto Aziende Sanitarie Locali oggetto di incorporazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, fatte salve le successive modifiche finalizzate alla costituzione dell'Area Socio Sanitaria Locale Metropolitana, il cui ambito territoriale coinciderà con quello della Città Metropolitana di Cagliari;

PRESO ATTO che tutte le Aziende Sanitarie che sono state incorporate nell'Azienda per la tutela della salute, avevano già autonomamente aderito al sistema SISTRI di tracciabilità dei rifiuti provvedendo ad autonome registrazioni delle proprie unità locali di produzione dei rifiuti e dei soggetti delegati ad operare nel medesimo sistema;

TENUTO CONTO che per effetto della fusione per incorporazione delle Aziende Sanitarie Locali nell'Azienda per la Tutela della Salute deve necessariamente procedersi a nuove iscrizioni nel sistema SISTRI per ognuna delle unità locali afferenti alle Aree Socio Sanitarie Locali dell'ATS, provvedendo, conseguentemente, alla cancellazione delle cessate Aziende Sanitarie Locali e alla restituzione dei relativi dispositivi USB, fatta eccezione per le unità locali dell'Area Socio Sanitaria Locale di Sassari, che sopravvivono ereditando la precedente iscrizione dell'ASL n. 1 in quanto Azienda incorporante;

VISTO l'elenco delle unità locali di raccolta dei rifiuti delle Aree Socio Sanitarie Locali dell'ATS, allegato sub "A" al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, nel quale sono indicati anche i nominativi delle persone delegate ad operare nel sistema SISTRI e a provvedere alla custodia dei relativi dispositivi USB;

RITENUTO necessario e urgente procedere alla registrazione e/o all'aggiornamento dei dati di iscrizione di tutte le unità locali di raccolta dei rifiuti delle Aree Socio Sanitarie Locali dell'ATS e dei relativi delegati, al fine di assicurare gli adempimenti di cui alla complessa normativa precedentemente richiamata;

EVIDENZIATO che l'iscrizione al SISTRI delle unità locali di cui al citato allegato "A" dovrà essere effettuata a cura dell'Area Socio Sanitaria Locale di Sassari,

tenuto conto del fatto che i delegati SISTRI della medesima ASSL Sassari risultano essere gli unici già abilitati ad operare a sistema per conto dell'Azienda per la Tutela della Salute;

RITENUTO necessario individuare per ciascuna Area Socio Sanitaria Locale almeno un responsabile/referente con funzioni di indirizzo e coordinamento, di organizzazione, vigilanza e controllo sulla corretta gestione dei rifiuti e delle relative procedure di smaltimento, secondo quanto di seguito riportato:

Area Socio Sanitaria Locale	Responsabili/Referenti
ASSL Sassari	Dott. Salvatore CONTENA
ASSL Olbia	Dott. Luigi CANNAS
ASSL Nuoro	Dott. Franco Luigi FILIA
ASSL Lanusei	Sig. Luigi MEREU
ASSL Oristano	Dott.ssa Valentina MARRAS
ASSL Sanluri	Dott.ssa Maria Paola BASCIU
	Dott.ssa Manuela RACIS
ASSL Carbonia	Dott. Giuseppe SPIGA
ASSL Cagliari	Ing. Raffaele PERALTA

ATTESO che occorre uniformare, per quanto possibile, la gestione delle procedure di tracciabilità dei rifiuti mediante l'adozione di un regolamento unitario in cui siano individuati con chiarezza compiti e responsabilità nelle varie fasi della gestione del rifiuto e siano definite esaustivamente procedure unitarie di smaltimento, al fine di assicurare il pieno rispetto e il controllo degli adempimenti della normativa in materia;

RITENUTO opportuno individuare un gruppo di lavoro con funzioni di tavolo tecnico, così composto:

dr. Fiorenzo Delogu - ASSL Sassari
dr. Salvatore Contena - ASSL Sassari
ing. Raffaele Peralta - ASSL Cagliari

con il compito di procedere, con il supporto e il coinvolgimento dei responsabili/referenti SISTRI di ciascuna ASSL, alla definizione di una proposta di regolamento unitario dell'ATS sulla gestione dei rifiuti sanitari;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si richiamano integralmente:

1) di individuare quali unità locali di produzione per l'Azienda per la Tutela della Salute le strutture indicate nell'elenco allegato sub "A" alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) di individuare per ciascuna Area Socio Sanitaria Locale i seguenti responsabili/referenti con funzioni di indirizzo e coordinamento, di organizzazione, vigilanza e controllo sulla corretta gestione dei rifiuti e delle relative procedure di smaltimento:

Area Socio Sanitaria Locale	Responsabili/Referenti
ASSL Sassari	Dott. Salvatore CONTENA
ASSL Olbia	Dott. Luigi CANNAS
ASSL Nuoro	Dott. Franco Luigi FILIA
ASSL Lanusei	Sig. Luigi MEREU
ASSL Oristano	Dott.ssa Valentina MARRAS
ASSL Sanluri	Dott.ssa Maria Paola BASCIU
	Dott.ssa Manuela RACIS
ASSL Carbonia	Dott. Giuseppe SPIGA
ASSL Cagliari	Ing. Raffaele PERALTA

3) di dare mandato al responsabile/referente individuato per l'Area Socio Sanitaria Locale di Sassari, dott. Salvatore Contena, di provvedere con urgenza all'iscrizione/aggiornamento nel sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI delle unità locali dell'Azienda per la Tutela della Salute di cui all'elenco allegato sub "A", autorizzando fin d'ora le spese correlate al pagamento dei contributi di iscrizione e, ove necessario, all'acquisto dei dispositivi USB – qualora non fosse possibile il riutilizzo dei dispositivi già in possesso delle singole ASSL -che ci si riserva di quantificare con ulteriore atto;

4) di delegare ad operare nel sistema SISTRI le persone individuate nel medesimo elenco allegato sub "A", disponendo che i delegati provvedano anche alla custodia dei dispositivi USB relativi alle unità locali di competenza, posseduti ovvero che saranno loro forniti a cura dell'Area Socio Sanitaria Locale di Sassari;

5) di autorizzare le ASSL, ad eccezione dell'ASSL Sassari, alla conseguente cancellazione dal SISTRI delle cessate Aziende Sanitarie Locali e alla restituzione dei relativi dispositivi USB, non più utilizzabili;

6) di individuare il seguente gruppo di lavoro con funzioni di tavolo tecnico:

dr. Fiorenzo Delogu - ASSL Sassari
dr. Salvatore Contena - ASSL Sassari
ing. Raffaele Peralta - ASSL Cagliari

con il compito di procedere, con il supporto e il coinvolgimento dei responsabili/referenti SISTRI di ciascuna ASSL, alla definizione di una proposta di regolamento unitario dell'ATS sulla gestione dei rifiuti sanitari;

7) di comunicare il presente provvedimento all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

La presente deliberazione è composta di n. 8 pagine e n. 1 allegato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Fulvio Moirano)